

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2147-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE TURANI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962  
(V. Stampato n. 3612)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dell'Industria e del Commercio**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 31 luglio 1962*

**Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1962**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione doganale per l'importazione  
temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960**

ONOREVOLI SENATORI. — La Convenzione doganale adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960 da ben 47 Paesi, compresa l'Italia, tratta di un problema marginale, quello degli imballaggi, non di meno importante, tuttavia, negli scambi e nei commerci internazionali ai fini dello snellimento delle procedure doganali e della unificazione delle stesse leggi sulle dogane.

Lodevole quindi è stata l'iniziativa di questa Convenzione adottata dal Consiglio di cooperazione doganale — su proposta della Camera di commercio internazionale — sotto gli auspici dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (G.A.T.T.).

La Convenzione, nei suoi cinque capitoli, precisa particolarmente i settori nei confronti dei quali agisce la Convenzione stessa, con una precisione di definizioni atta ad evitare ogni controversia nella diversa casistica.

In linea generale, le norme della Convenzione risultano in armonia con i principi della nostra legislazione doganale che regolano in particolare l'istituto della temporanea importazione, salvo nei tre punti seguenti:

1) l'articolo 4 del capitolo III prevede la possibilità di esonero dal deposito cauzionale con il semplice impegno a riesportare gli imballaggi entro un termine.

Si tratta qui, però, di una facoltà riservata al giudizio dell'Amministrazione finanziaria.

2) Il termine di cui avanti, nell'articolo 5 sempre del capitolo III, per la riesportazione, è fissato in mesi 6 per gli imballaggi importati pieni da essere vuotati ed in mesi 3

per quelli importati vuoti da essere riempiti. Il termine fissato dalla legislazione italiana prevede, invece, il periodo unico di mesi 6; comunque, a questo riguardo, l'articolo 12 del capitolo IV della Convenzione lascia impregiudicate le maggiori facilitazioni eventualmente accordate dai singoli Paesi.

Un'altra differenza con la nostra legislazione attuale si riscontra nel caso previsto dall'articolo 8 del capitolo III della Convenzione, cioè quando non possa farsi luogo per motivi vari alla riesportazione degli imballaggi; qui è previsto l'abbandono all'Eraio, franco di spese, degli imballaggi gravemente danneggiati a seguito di incidenti o la distruzione degli stessi sotto vigilanza finanziaria, a spese dell'importatore. Per l'attuale legislazione italiana, invece, sono sempre dovuti i diritti doganali, qualunque sia la causa della mancata riesportazione, con la unica eccezione delle autovetture distrutte in incidenti stradali.

Debbo riferire, tuttavia, che la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare per la parte di competenza e quindi debbono ritenersi accettabili gli sgravi contemplati, sempre nell'ambito della prevista facoltà discrezionale della Dogana.

Concludo invitando gli onorevoli senatori ad esprimere parere pienamente favorevole al disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio scorso.

TURANI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione doganale per l'importazione temporanea degli imballaggi adottata a Bruxelles il 6 ottobre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 16 della Convenzione stessa.